

Legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 28 giugno 1967² sul Controllo federale delle finanze

Art. 6 lett. j

Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti:

- j. esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 2003³ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti.

2. Legge federale del 5 ottobre 1990⁴ sui sussidi

Art. 16 Forma giuridica

¹ Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.

² Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:

- a. l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
- b. occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.

¹ FF 2007 607

² RS 614.0

³ RS 613.2

⁴ RS 616.1

³ Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.

⁴ Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.

⁵ Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.

3. Legge federale del 22 marzo 1985⁵ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

Art. 4 cpv. 5

⁵ La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.

4. Legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 103 cpv. 1

¹ Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006

Cpv. 2

Abrogato

5. Legge federale del 19 giugno 1959⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 78, rubrica e cpv. 1

Contributo della Confederazione

¹ Il contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 77 capoverso 2.

⁵ RS 725.116.2

⁶ RS 831.10; FF 2006 7655 n. 24

⁷ RS 831.20; FF 2006 7655 n. 25

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006

Cpv. 4 e 5

⁴ I pagamenti che, dopo l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a carico del conto separato di cui all'articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge come segue:

- a. dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 981 milioni di franchi sul conto separato;
- b. dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 490 milioni di franchi sul conto separato.

⁵ Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contributo della Confederazione di cui all'articolo 78 capoverso 1. Nell'allegato gli importi complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone.

II

Alla legge federale del 19 giugno 1959⁸ sull'assicurazione per l'invalidità è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 3 luglio 2007⁹

Termine di referendum: 11 ottobre 2007

⁸ RS **831.20**; FF **2006** 7655 n. 25

⁹ FF **2007** 4293

Allegato
(cifra II)

Ripartizione delle prestazioni dei Cantoni

Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all'AI per il 2005 in milioni di franchi

Capacità finanziaria secondo l'ordinanza del 9 novembre 2005¹⁰ che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007

	Calcolo della chiave di ripartizione					Prestazioni dei Cantoni (in franchi)
	Prestazioni AI 2005 (in mio. fr.) (1)	Capacità finanziaria 2006/2007 (2)	Indice min. = 40 (3)	Coefficiente (4) = (1)*(3)	Ripartizione in %	
ZH	1 120	147	140	157 064	22.62	110 818 636
BE	738	68	73	53 587	7.72	37 808 881
LU	320	64	69	22 140	3.19	15 620 866
UR	27	40	49	1 311	0.19	925 297
SZ	96	110	109	10 445	1.50	7 369 314
OW	26	30	40	1 052	0.15	742 253
NW	26	128	124	3 274	0.47	2 309 735
GL	38	77	80	3 011	0.43	2 124 252
ZG	72	224	206	14 914	2.15	10 523 105
FR	272	47	55	14 843	2.14	10 472 990
SO	256	76	79	20 358	2.93	14 363 551
BS	267	173	163	43 472	6.26	30 671 999
BL	285	109	108	30 720	4.42	21 675 009
SH	72	94	95	6 868	0.99	4 845 572
AR	48	61	67	3 182	0.46	2 245 186
AI	11	61	67	719	0.10	507 280
SG	484	79	82	39 655	5.71	27 979 285
GR	159	58	64	10 202	1.47	7 197 883
AG	539	108	107	57 553	8.29	40 607 511
TG	218	86	88	19 149	2.76	13 510 705
TI	346	88	90	31 005	4.46	21 876 196
VD	619	99	99	61 409	8.84	43 328 045
VS	269	32	42	11 213	1.61	7 911 349
NE	191	63	68	13 056	1.88	9 212 006
GE	416	152	145	60 142	8.66	42 433 833
JU	88	38	47	4 137	0.60	2 919 261
Total	7 004	100	100	694 480	100.00	490 000 000

¹⁰ RS 613.11